



**ACCORDO DI COOPERAZIONE SPORTIVA FRA
LA FEDERAZIONE ITALIANA TENNISTAVOLO
E
LA FEDERAZIONE SAMMARINESE TENNISTAVOLO**

In esecuzione e nell'ambito dell'accordo di cooperazione intervenuto tra il Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese ed il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, si conviene tra il Presidente della Federazione Italiana Tennistavolo ed il Presidente della Federazione Sammarinese Tennistavolo quanto segue:

ART.1

Le due Federazioni convengono di scambiarsi documentazione, pubblicazioni, informazioni e materiale sportivo relativi allo sport del tennistavolo, e a collaborare su questioni di comune interesse in campo internazionale e nazionale, secondo l'importanza della questione, prestandosi ogni aiuto tecnico- formativo e organizzativo che la situazione richiederà.

ART.2

Al fine di consentire una valida attività agonistica, la F.I.Te.T. consente alle società della F.S.T.T. di partecipare ai Campionati Federali, previa affiliazione delle società stesse alla F.I.Te.T.

ART. 3

I giocatori delle società F.S.T.T. partecipanti all'attività F.I.Te.T. dovranno contrarre tesseramento secondo le modalità previste dalla F.I.Te.T.

Non è considerato doppio tesseramento firmare il cartellino della F.S.T.T. e della F.I.Te.T. a favore della stessa società.

Facendo salve le norme interne della F.S.T.T., nei rapporti tra le società delle due Federazioni hanno vigore le norme F.I.Te.T. riguardanti i trasferimenti, fatto salvo il nullaosta occorrente ai giocatori di cittadinanza Sammarinese per il trasferimento da una società ad un'altra.

Le Società affiliate alla F.S.T.T. che hanno Atlete/i convocati nelle Rappresentative Nazionali Maschili e Femminili di San Marino hanno diritto di ottenere il rinvio degli incontri di calendario dei Campionati a Squadre Maschili e Femminili secondo le norme stabilite dal Regolamento F.I.Te.T.

ART.4

I dirigenti e i tecnici delle società F.S.T.T. partecipanti all'attività F.I.Te.T. devono contrarre tesseramento secondo le norme previste dalla F.I.Te.T.

Le società e i dirigenti della F.S.T.T. possono candidare, candidarsi e partecipare con diritto di voto alle assemblee di ogni ordine e grado della F.I.Te.T. secondo le modalità previste dallo statuto della stessa.



2 7



ART. 5

Le società partecipanti all'attività federale F.I.Te.T., con l'atto di affiliazione, si intendono accettare senza riserve le norme previste dalla F.I.Te.T. e con ciò acquisiscono il diritto di concorrere ad eventuali contributi F.I.Te.T. sia Nazionali che Regionali connessi all'attività agonistica F.I.Te.T.

ART.6

Gli atleti e i tecnici di ciascuna Federazione possono essere invitati a partecipare agli allenamenti di preparazione olimpica organizzati dall'altra Federazione, la quale, in tal caso, sosterrà i relativi oneri.

Gli atleti, allenatori, tecnici e dirigenti di ciascuna Federazione potranno altresì partecipare senza alcun onere a collegiali, seminari e conferenze, organizzate da ciascuna Federazione.

ART.7

Le due Federazioni si impegnano a discutere eventuali questioni che dovessero insorgere attraverso appositi incontri a livello locale o nazionale, secondo l'importanza della questione.

ART.8

I provvedimenti disciplinari inflitti a tesserati e società affiliate alle due Federazioni sono riconosciute da entrambe le parti.

ART.9

Alla fase nazionale dei Campionati Italiani di singolare maschile e femminile di 2° e 3° categoria potranno iscriversi di diritto due atleti per categoria e settore citato.

Alla fase nazionale dei Campionati Italiani Giovanili nelle categorie giovanissimi, ragazzi, allievi e juniores dei settori maschile e femminile potranno iscriversi due atleti per categoria e settore. Potranno inoltre concorrere per la qualificazione da ottenere nella regione che avranno scelto per la propria attività nella misura massima di un posto a categoria per ogni settore.

Alla fase nazionale potranno anche concorrere per la qualificazione nella misura massima di un posto per ogni categoria quegli atleti che parteciperanno ai Tornei Nazionali predeterminati.

ART.10

Alla fase Nazionale dei Campionati Italiani Giovanili a squadre la F.S.T.T. potrà iscrivere di diritto, nel caso non abbia alcuna rappresentativa qualificata, una squadra per ogni categoria.

ART.11

L'attività regionale delle Società della F.S.T.T. sarà svolta nell'ambito dei comitati Regionali limitrofi confinanti con la Repubblica di San Marino.

La F.S.T.T. dovrà farne richiesta alla F.I.Te.T. almeno 6 mesi prima dell'inizio dell'attività agonistica successivo indicando il Comitato Regionale prescelto.





ART.12

La F.I.Te.T. e la F.S.T.T. si impegnano a trasmettere alle proprie società copia della presente Convenzione, a rispettarla e a farla rispettare in ogni sua parte.

ART.13

La presente Convenzione/Accordo entra in vigore con la firma dei due Presidenti Federali a ciò autorizzati dai rispettivi Consigli Federali, intendendosi automaticamente rinnovata per gli anni successivi salvo previa rinuncia di una delle parti con preavviso alla controparte, tramite comunicazione scritta, di almeno 6 mesi.

Roma,

Il Presidente FITeT
Francesco Sciannimanico

A blue ink signature of Francesco Sciannimanico, President of FITeT, written over a horizontal line.



Il Presidente F.S.T.T.
Stefano Piva

A blue ink signature of Stefano Piva, President of F.S.T.T., written over a horizontal line.

Aggiornato dal Consiglio Federale della F.I.Te.T. il 6 luglio 2013 con deliberazione n. 113/2013.

h